



Alla GRC  
UOD Autorizzazione Ambientali  
e Rifiuti  
Avellino

**OGGETTO: D.D. n.125 del 19/12/2016 e successivi, già in Ditta DE.FI.AM srl e AP GREEN srl. Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Serino (AV) loc. Pescarole- Area PIP – Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle nuove BAT codice IPPC 5.3 b) e 5.5 e modifica non sostanziale. Rinvio della conferenza dei servizi al giorno 28/09/2022 ore 10,30**

In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmettono, in allegato le valutazioni di competenza di quest' Agenzia sul Piano di Monitoraggio e Controllo proposto dalla Società.

Il Dirigente dell'UOC Area Territoriale  
Direttore a.i. del Dipartimento Provinciale di Avellino  
Dott. Vittorio Di RUOCCO



**OGGETTO: D.D. n.125 del 19/12/2016 e successivi, già in Ditta DE.FI.AM srl e AP GREEN srl. Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Serino (AV) loc. Pescarole- Area PIP – Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame con valenza di rinnovo ed adeguamento alle nuove BAT codice IPPC 5.3 b) e 5.5 e modifica non sostanziale. Rinvio della conferenza dei servizi al giorno 28/09/2022 ore 10,30.**

In riscontro alla convocazione della conferenza dei servizi in oggetto emarginata, acquisita al protocollo agenziale con il n. 379/EM del 16/09/2022, esaminata la documentazione pubblicata sul sito dell’Autorità Competente, richiamate le Linee Guida APAT/ARPA/APPA 2007, relativamente al PMeC proposto si evidenzia quanto segue.

### **Componenti Ambientali**

#### **Consumo materie prime e ausiliarie (par. 3.1.1 tabella C1 e C2 PMeC linee guida)**

La tabella C1 del PMeC e la scheda F devono essere coerenti (in tabella sono riportate materie prime/ausiliarie non indicate nella scheda F e non sempre c’è puntuale corrispondenza nella loro denominazione). Nella tabella C1 risultano correttamente elencati i rifiuti in ingresso rispetto a quanto riportato nelle schede I3 ed INT4.

#### **Consumo risorse idriche (par. 3.1.2 tabella C3 PMeC linee guida)**

La tabella C3 deve essere integrata con la frequenza mensile del monitoraggio.

Relativamente all’acqua recuperata si ritiene opportuno che la misura dei quantitativi avvenga attraverso un misuratore di portata in uscita dalla vasca di accumulo.

#### **Emissioni in aria (par. 3.1.5 tabella C6 PMC linee guida)**

Nella documentazione presentata la planimetria dell’impianto non riporta l’indicazione dei punti emissivi convogliati E1 (impianto di selezione pressa vaglio) ed i punti di monitoraggio delle emissioni diffuse E2 ed E3.

Nella scheda L, per tutti i punti emissivi convogliati e diffusi, vanno specificati tutti i parametri con i relativi limiti. Non è altresì riportata la denominazione dei due gruppi elettrogeni con la rispettiva potenza.

Relativamente alle emissioni diffuse, si ritiene necessario individuare almeno altri due punti di monitoraggio in prossimità delle aree di maggiore impatto odorigeno, in applicazione delle BAT AEL 10 e 12, con integrazione della scheda L e del PMeC.

La tabella C6 per i punti di emissioni diffuse vanno indicati i parametri monitorati e le relative metodiche di campionamento.

Il PMeC va integrato con la tabella C8/1 delle linee guida APAT, relativa alle emissioni diffuse.

#### **Emissioni in acqua (par. 3.1.6 tabella C9 e C10PMeC linee guida)**

La tabella C9 non è stata compilata in ogni colonna, né c’è coerenza con quanto indicato nell’allegato “Metodiche analitiche acque di scarico” e nell’individuazione puntuale degli scarichi aziendali da individuare anche nella planimetria delle reti fognarie interne, non presente nella documentazione visionata.

Pertanto, la tabella C9 va strutturata e interamente compilata secondo quanto indicato nell'omologa tabella dalle Linee Guida APAT. In particolare, per gli scarichi S1 e S2 in fognatura bianca ed S3 in fognatura nera, vanno elencati i singoli parametri monitorati, le relative metodiche analitiche ufficiali, tenendo conto delle BAT e delle eventuali prescrizioni degli Enti coinvolti nel procedimento di riesame.

Per ciò che concerne la gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, che prevede la separazione delle acque di prima pioggia dalle successive, si richiedono chiarimenti ed opportune valutazioni qualora non tutti i rifiuti, ivi stoccati, siano coperti. Tanto in ragione della potenziale continua contaminazione delle acque meteoriche a causa del dilavamento dei rifiuti.

La portata degli scarichi deve essere monitorata con frequenza mensile, così come lo scarico S3 relativo alle "acque di lavorazione" specificate nella sintesi non tecnica, salvo più stringente indicazione da parte degli Enti coinvolti.

Relativamente ai sistemi di depurazione aziendale, la tabella C10 va riproposta secondo il contenuto delle linee guida.

#### **Rumore (par. 3.1.7 tab. C11 e C12 PMeC linee guida)**

La sezione del PMeC deve essere compilata in ogni colonna sulla base delle tabelle C11 e C12 delle linee guida avendo cura di indicare le postazioni di misura in coerenza con la planimetria di riferimento. Si evidenziano, inoltre, incongruenze nella documentazione presentata rispetto alla classe acustica di riferimento, indicata come V - area prevalentemente industriale- (pag. 191 della documentazione) e VI - area esclusivamente industriale - nella sintesi non tecnica (pag. 173 della documentazione). Nella documentazione visionata non risulta presente la relazione previsionale di impatto acustico con la relativa planimetria indicante i punti di misura.

#### **Rifiuti (par. 3.1.8 tab. C13 e C14 PMeC linee guida)**

La tab. C13 è coerente con i rifiuti elencati nella scheda I, sez. I3, ed INT4. Si segnala, tuttavia, che, la scheda I non è stata interamente compilata (manca la sezione I.1) e la sezione I.2 non indica i rifiuti prodotti dalla lavorazione aziendale ma elenca i rifiuti gestiti, indicati anche nelle successive sezioni I.3e I.4, nonché nella scheda INT4. Manca la scheda INT6.

Inoltre, si evidenzia relativamente ai rifiuti aventi codici EER 200126\* e 200127\* che le schede innanzi citate non sono state correttamente compilate e, per ciò che concerne le zone di stoccaggio (ad es. n. 4, 5, 6...), non è stata indicata la loro destinazione.


Si chiede, altresì, di specificare l'allestimento delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili, per ciò che attiene alla produzione di percolato e contenimento/abbattimento delle emissioni odorifere.

Relativamente alla planimetria delle aree di gestione rifiuti, TAV 5, si chiede di specificare, per ciascuna zona, il rapporto tonnellate/mc/mq dei rifiuti ivi stoccabili, indicando se si tratta di area scoperta o meno, balle, cumuli o cassoni, evidenziando, altresì, con grafica diversa, le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi.

Per ciò che concerne le attività di recupero di rifiuti da cui si originano *end of wastes* si chiede di indicare, per tipologia omogenea di rifiuti trattati, le aree di stoccaggio in ingresso, quelle di lavorazione e quelle di deposito del prodotto finito.

La tabella C14 non è stata correttamente compilata. Si chiede di elencare, in modo esaustivo, ogni rifiuto prodotto con il relativo codice EER così come indicati nelle sezioni I.1 e I.2 della scheda I.

2





Infine, occorre rappresentare in planimetria le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, specificandone la tipologia e la modalità di deposito.

### **Suolo (tab. C15 par. 3.1.9 PMeC linee guida)**

Si premette che nella relazione di riferimento viene evidenziato che sono state effettuate indagini sui suoli nel 2009 e, pertanto, si ritiene che le indagini andassero effettuate (rinnovate) nel 2019 da parte del precedente Gestore.

Infatti, il comma 3 dell'art. 29 sexies del D. Lgs. 152/2006 prevede che *"...omissis... disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"*.

Inoltre, il comma 6 bis dello stesso art. 29 sexies del D. Lgs. 152/2006 prevede che *"Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli"*.

Si ritiene che la *ratio* posta alla base di tali disposizioni normative sia quella di verificare se l'attività dell'installazione possa aver causato una potenziale contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare di suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Per tali motivi, si ritiene, altresì, che le indagini che il Gestore debba effettuare sulle matrici ambientali possano paragonarsi, nella sostanza, ad un piano di indagini preliminari ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Pertanto, è necessario che il Gestore dell'installazione effettui una indagine esaustiva, comprensiva delle indagini sulle acque sotterranee, sulle matrici ambientali eventualmente adottando i criteri delle "Linee guida ARPAC per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari" approvate con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 417/2016 e pubblicate sul BURC n. 55 del 16.08.2016, che si allegano ed alle quali ci si riporta integralmente.

A titolo indicativo (e non esaustivo), occorre effettuare un sondaggio per ogni centro di pericolo presente nell'installazione (aree di stoccaggio rifiuti pericolosi e/o materie prime pericolose, serbatoi interrati o fuori terra, rete di adduzione delle acque reflue industriali, trasformatori, aree con pavimentazione usurata e/o microfratturata e/o microfessurata, aree non pavimentate adibite a parcheggio e/o transito di veicoli, etc...).

Per ogni sondaggio, occorre prelevare almeno n. 3 campioni di suolo nei primi 5 metri dal piano campagna (uno nel primo metro, uno a fondo foro ed uno intermedio).

Sui campioni di suolo vanno determinati almeno gli analiti indicati nelle predette linee guida così come integrati in base al modello concettuale (e quindi anche alle sostanze utilizzate direttamente ed indirettamente nel ciclo produttivo dell'azienda).

3  
Handwritten signature and initials.

Regione Campania  
Data: 27/09/2022 15:32:14, PG/2022/0471110



Infine, occorre rappresentare in planimetria le aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, specificandone la tipologia e la modalità di deposito.

### Suolo (tab. C15 par. 3.1.9 PMeC linee guida)

Si premette che nella relazione di riferimento viene evidenziato che sono state effettuate indagini sui suoli nel 2009 e, pertanto, si ritiene che le indagini andassero effettuate (rinnovate) nel 2019 da parte del precedente Gestore.

Infatti, il comma 3 dell'art. 29 sexies del D. Lgs. 152/2006 prevede che *"...omissis... disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"*.

Inoltre, il comma 6 bis dello stesso art. 29 sexies del D. Lgs. 152/2006 prevede che *"Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli"*.

Si ritiene che la *ratio* posta alla base di tali disposizioni normative sia quella di verificare se l'attività dell'installazione possa aver causato una potenziale contaminazione delle matrici ambientali ed in particolare di suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Per tali motivi, si ritiene, altresì, che le indagini che il Gestore debba effettuare sulle matrici ambientali possano paragonarsi, nella sostanza, ad un piano di indagini preliminari ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Pertanto, è necessario che il Gestore dell'installazione effettui una indagine esaustiva, comprensiva delle indagini sulle acque sotterranee, sulle matrici ambientali eventualmente adottando i criteri delle "Linee guida ARPAC per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari" approvate con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 417/2016 e pubblicate sul BURC n. 55 del 16.08.2016, che si allegano ed alle quali ci si riporta integralmente.

A titolo indicativo (e non esaustivo), occorre effettuare un sondaggio per ogni centro di pericolo presente nell'installazione (aree di stoccaggio rifiuti pericolosi e/o materie prime pericolose, serbatoi interrati o fuori terra, rete di adduzione delle acque reflue industriali, trasformatori, aree con pavimentazione usurata e/o microfratturata e/o microfessurata, aree non pavimentate adibite a parcheggio e/o transito di veicoli, etc...).

Per ogni sondaggio, occorre prelevare almeno n. 3 campioni di suolo nei primi 5 metri dal piano campagna (uno nel primo metro, uno a fondo foro ed uno intermedio).

Sui campioni di suolo vanno determinati almeno gli analiti indicati nelle predette linee guida così come integrati in base al modello concettuale (e quindi anche alle sostanze utilizzate direttamente ed indirettamente nel ciclo produttivo dell'azienda).

Per quanto attiene, inoltre, alla tabella “Aree di Stoccaggio di vasche e serbatoi, ecc” il tipo di controllo finalizzato alla verifica dell’integrità deve essere effettuato con prove di tenuta strumentali a frequenza adeguata. La registrazione deve essere effettuata ad ogni verifica.

In ordine agli indicatori di performance proposti nella tab. C19 si chiedono chiarimenti circa la modalità di misurazione dei consumi energetici relativi ai rifiuti liquidi trattati.

Gli indicatori vanno integrati rispetto al quantitativo di rifiuti recuperati/rifiuti trattati per tipologia di rifiuti, recupero volumi acque/ acque scaricate.

#### Attività a carico dell’Ente di controllo

Per ciò che concerne l’ARPAC i controlli ordinari saranno effettuati sulla base della programmazione derivante dall’applicazione del Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli (SSPC), approvato dal SNPA nel documento n. 63/CF del 15/03/2016.

**Tanto evidenziato, si rappresenta che il parere di competenza sul PMeC sarà espresso sull’elaborato finale che dovrà recepire le osservazioni innanzi formulate e tutte le ulteriori indicazioni/prescrizioni degli Enti coinvolti nel procedimento.**

#### Il Nucleo Tecnico di Valutazione

Arch. Stefania Zollo UO REMI 

Arch. Anna Zoena e Isp Michele Di Vito UO SURC 

Arch. Ciriaco Lanzillo UO ARFI 

#### Il Dirigente dell’UO SURC

Dott. Fabio TAGLIALATELA 

#### Il Dirigente dell’UOC Area Territoriale

Dott. Vittorio Di RUOCCO 